

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione all'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato di definire l'ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di Capitale della Repubblica.

In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nel presente schema di decreto legislativo.

Lo schema, è, infatti, volto a dare attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera a), del comma 5, dell'articolo 24, specificando le funzioni amministrative attribuite a Roma capitale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 24, nonché le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 24, lo schema provvede inoltre a disciplinare i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma nell'esercizio delle nuove funzioni amministrative conferite a Roma.

Lo schema disciplina il conferimento delle sole funzioni rientranti nella competenza dello Stato. Viene demandato, infatti, ad una legge della regione Lazio, da adottare entro un termine prefissato (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame), il conferimento delle funzioni amministrative previste dal citato comma 3 della legge delega relative alle materie di competenza legislativa della Regione, al fine di garantire l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali.

Lo schema riguarda pertanto le seguenti funzioni:

- a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
- c) protezione civile.

Resta invece demandato alla disciplina della regione Lazio il conferimento delle ulteriori funzioni, indicate dal comma 3 dell'articolo 24:

- a) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
- b) edilizia pubblica e privata;
- c) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità.

Il medesimo comma 3 dell'articolo 24 prevede, inoltre, il conferimento di ulteriori funzioni da parte dello Stato e della regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne le modalità per il trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi relativi alle funzioni conferite, lo schema rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il trasferimento delle risorse umane e finanziarie, nonché la definizione dei relativi forme e meccanismi procedurali. Conseguentemente, è prevista la contestuale riduzione delle dotazioni organiche e delle risorse finanziarie delle amministrazioni statali interessate dal trasferimento delle funzioni, del relativo personale e delle risorse finanziarie. E' rimessa alla regione Lazio la disciplina del trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni conferite con legge regionale.

Per il coordinamento dei citati trasferimenti è prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un tavolo tra Stato, regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale.

Nel merito, il sopra citato raccordo istituzionale, di cui all'art. 24, comma 6, della legge delega, tra Roma capitale, lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma per tutte le funzioni attribuite dal comma 3 del medesimo articolo 24 è assicurato attraverso l'istituzione, prevista dall'articolo 2 dello schema, di un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata. E' stata pertanto operata la scelta di ricondurre tale raccordo nell'ambito della sede istituzionalmente deputata al confronto ed alla leale cooperazione tra i diversi livelli di Governo, prevedendo, altresì che il sindaco di Roma capitale partecipi alle riunioni della Conferenza unificata qualora all'ordine del giorno vi siano questioni di interesse di Roma capitale.

In materia di beni storici e artistici è istituita una specifica Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma Capitale, cui sono attribuite funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma.

Per quanto riguarda le funzioni, lo schema riguarda principalmente quelle relative ai beni culturali, paesaggistici ed ambientali. In particolare, prevede il concorso di Roma alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e appartenenti allo Stato; la partecipazione all'esercizio dei compiti degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di archeologia preventiva; il concorso, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, al rilascio dei diversi titoli abilitativi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati; il concorso in materia di repressione degli abusi edilizi concernenti i beni vincolati.

Sempre con riferimento al patrimonio culturale, è previsto il concorso all'esercizio di una serie di attività riguardanti la catalogazione, l'inventariazione e la conservazione dei beni culturali, l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura, la realizzazione e promozione di studi e altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dello schema in esame i beni amministrati dal Fondo Edifici di Culto.

Sono conferite, altresì, a Roma capitale le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali concernenti il Teatro dell'Opera di Roma.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, è previsto il concorso di Roma capitale alla definizione di politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, alle attività di formazione e di educazione, alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati.

E' conferita, altresì, a Roma l'individuazione delle riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione è affidata a Roma capitale.

Vengono inoltre conferite le funzioni relative al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio; quelle relative alla istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma capitale. E' previsto, sempre in materia di turismo, che il sindaco di Roma partecipi alla Conferenza nazionale per il turismo e che le linee guida del piano strategico nazionale abbiano una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. In materia di protezione civile sono attribuite a Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio, funzioni in materia di ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

Per quanto riguarda il procedimento, la norma di delega rinvia alla previsione generale relativa all'adozione dei decreti legislativi in materia di federalismo fiscale, di cui all'articolo 2 della medesima legge, e prevede, altresì, attesa la peculiarità della disciplina in esame, che sulla stessa siano acquisiti i pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (regione Lazio, provincia e comune di Roma). Sulla base della previsione di carattere generale, di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, sullo schema devono essere, altresì, acquisiti l'intesa della Conferenza unificata; il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42; i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il **Capo I** contiene disposizioni di carattere generale concernenti l'ambito di applicazione e la disciplina delle forme di raccordo istituzionale tra i diversi livelli territoriali competenti (Stato, regione Lazio, provincia e Roma capitale). In particolare:

l'articolo 1, comma 1, chiarisce, operando un rinvio all'art. 24, commi 3 e 5, lettera a), della legge delega, che il decreto legislativo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale. Il **comma 2** prevede che il conferimento delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza legislativa della Regione sia effettuato, entro 90 giorni, con legge regionale;

l'articolo 2, commi 1 e 2, disciplina, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 24, il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma. Tale raccordo viene assicurato con l'istituzione di una apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, che è la sede istituzionalmente deputata a garantire il confronto tra i diversi livelli di governo al fine di assicurare il rispetto del principio di leale cooperazione. Attesa la peculiare configurazione istituzionale di Roma, capitale della Repubblica, e le

funzioni alla stessa attribuite, si prevede che il sindaco partecipi alle riunioni della Conferenza unificata qualora all'ordine del giorno siano iscritte questioni che attengono alle materie di competenza di Roma capitale o comunque di suo interesse.

In materia di beni storici e artistici, **il comma 3, del medesimo articolo 2**, al fine di assicurare il concorso di Roma Capitale alla valorizzazione dei beni storici e artistici, prevede l'istituzione di un'apposita Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma Capitale (di seguito, Conferenza della Soprintendenze), deputata a svolgere funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma Capitale (organo dell'Ente locale cui sono demandati i compiti di valorizzazione dei beni culturali appartenenti all'ente stesso) e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competenti per la città di Roma.

L'istituzione della Conferenza delle Soprintendenze rappresenta la soluzione offerta dal decreto legislativo delegato allo scopo di soddisfare quanto richiesto dalla legge delega, la quale esclude che debba conferirsi a Roma Capitale la valorizzazione di tutti i beni del patrimonio culturale presenti sul suo territorio, richiedendo, invece, il *concorso* nell'esercizio dei compiti di valorizzazione spettanti allo Stato sui beni di propria pertinenza, previo accordo con il competente Ministero per i beni e le attività culturali.

Quanto agli ambiti su cui la Conferenza delle Soprintendenze sarà chiamata a pronunciarsi, la disposizione in argomento individua due distinte tipologie di interventi.

La prima è costituita dalle attività di valorizzazione di beni culturali ad iniziativa di Roma Capitale.

Tali sono, anzitutto, gli interventi aventi ad oggetto beni appartenenti allo Stato, che l'Ente avrà facoltà di proporre in sede di Conferenza delle Soprintendenze per essere condivisi con gli organi dell'Amministrazione statale.

Peraltro, ben potrebbe la stessa Conferenza, in base alla disposizione in argomento, essere chiamata a pronunciarsi anche su interventi di valorizzazione di beni appartenenti all'Ente locale e su cui questo già attualmente esercita compiti di valorizzazione. In tal caso, Roma capitale vedrebbe coordinate tali iniziative con quelle aventi ad oggetto i beni culturali appartenenti allo Stato, ottenendo, altresì, nella stessa sede della Conferenza tutti gli eventuali atti di assenso necessari in linea di tutela strettamente funzionali allo specifico intervento di valorizzazione proposto.

Il secondo ambito di interventi su cui la Conferenza delle Soprintendenze è chiamata a pronunciarsi è costituito da alcuni specifici interventi di valorizzazione aventi ad oggetto beni culturali statali. Si tratta, in particolare, di interventi di particolare rilievo, ritenuti caratterizzanti l'immagine della Città. Peraltro, la specifica individuazione di tali beni, nonché la definizione di cosa debba intendersi per interventi di particolare rilievo sono rinviate ad un apposito accordo che dovrà, allo scopo, essere stipulato tra Roma Capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Quest'ultimo rinvio è da intendersi riferito, in particolare, al comma 4 della disposizione richiamata, ove si tipizza la figura degli accordi di valorizzazione, quali atti convenzionali intercorrenti tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali *"per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica"*.

Attraverso tale previsione, sarà consentito a Roma Capitale, nell'apposita sede istituzionale della Conferenza delle Soprintendenze, di partecipare all'esercizio delle

funzioni di valorizzazione su beni culturali statali anche mediante il coinvolgimento nelle iniziative proposte dagli organi dello Stato, nei casi sopra specificati.

Un'ultima notazione va svolta con riferimento alla previsione del comma 3 dell'articolo, in base alla quale la Conferenza delle Soprintendenze è competente *"anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma Capitale"*. Tale indicazione normativa è volta a consentire alla Conferenza delle Soprintendenze di esaminare compiutamente in tutti i loro aspetti gli specifici interventi di valorizzazione proposti, tenendo luogo anche degli eventuali necessari atti ampliativi attinenti alla tutela che siano ad essi strettamente funzionali.

Il **comma 4** stabilisce quali siano i componenti della Conferenza delle Soprintendenze, individuandoli nella Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali), nella Sovrintendenza ai beni culturali di Roma Capitale e le Soprintendenze costituenti articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze con riferimento alle diverse tipologie di beni in relazione al territorio di Roma Capitale.

Il **comma 5** individua nella Conferenza delle Soprintendenze la sede istituzionale nella quale lo Stato e Roma Capitale concordano opportune forme di coordinamento delle funzioni di valorizzazione sui beni di rispettiva pertinenza. In tal senso va letto il richiamo all'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale prevede, al comma 4, la stipulazione di accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché, al comma 9, la stipulazione di accordi *"per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali"*.

Il **comma 6** è dedicato alle modalità di funzionamento della Conferenza delle Soprintendenze, disponendo, in particolare, che la stessa può essere indetta tanto dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali), quanto dal Sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale. Si fa, inoltre, rinvio, per ciò che attiene sia alle modalità di funzionamento della Conferenza che agli effetti delle determinazioni assunte nell'ambito della stessa, alle disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Da ciò discendono alcune importanti conseguenze.

La prima di queste attiene alla determinazione della natura stessa della Conferenza, la quale non costituirà un nuovo Ente, ma soltanto una sede di coordinamento normativamente disciplinata per l'esercizio di compiti amministrativi spettanti ad Amministrazioni diverse, al pari della conferenza di servizi.

In secondo luogo, dal richiamo agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, discende l'applicabilità della disciplina ivi prevista in materia di superamento del dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla cura di interessi costituzionalmente primari, quali, tipicamente, quelli rimessi alla cura del Ministero per i beni e le attività culturali. In tal caso, infatti, sarà necessario attivare le apposite procedure previste.

Al riguardo, occorre peraltro precisare che in caso di disaccordo tra i diversi organi del Ministero rappresentati nell'ambito della Conferenza troveranno applicazione le disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive

modificazioni) concernenti il ruolo di coordinamento tra gli uffici periferici svolto dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici. In caso di disaccordo tra Soprintendenze, spetterà, pertanto, a tale organo esprimere definitivamente la posizione comune del Ministero.

L'ultimo periodo del comma 6, infine, prevede la stipulazione di accordi tra il Ministero e Roma Capitale per stabilire modalità volte ad accelerare e semplificare lo svolgimento dei lavori della Conferenza.

Il Capo II dello schema concerne beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali.

L'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega prevede l'attribuzione a Roma Capitale delle funzioni amministrative inerenti il "*concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali*".

Al riguardo, occorre anzitutto premettere che il sistema ordinamentale delineato dalla Costituzione stabilisce la netta distinzione, in materia di ambiente e di beni culturali, tra la funzione di *tutela* e quella di *valorizzazione*. I due termini sono, infatti, impiegati dalla Carta fondamentale in ambiti diversi, allo scopo di indicare un preciso assetto delle relative funzioni.

In particolare, tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale si colloca la *tutela* del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione che l'articolo 9, secondo comma, della Costituzione affida alla Repubblica. Termine, quest'ultimo, che viene pacificamente inteso come riferito allo Stato-ordinamento e non già allo Stato-persona giuridica. Con la conseguenza che - nel rispetto della distribuzione delle funzioni stabilito dalla stessa Costituzione e, sulla base di questa, dalla legislazione ordinaria - tutti i soggetti istituzionali sono chiamati a concorrere a tale fondamentale finalità.

L'articolo 9 della Costituzione non utilizza espressamente il termine "valorizzazione". Peraltro, il riferimento alla relativa funzione è sicuramente implicito nell'enunciato del primo comma del medesimo articolo 9, ove viene affidato, ancora una volta, alla Repubblica nel suo complesso il compito di promuovere lo sviluppo della cultura, il quale passa certamente anche attraverso la conoscenza e la fruizione pubblica del patrimonio culturale nazionale.

La distinzione tra tutela e valorizzazione, introdotta inizialmente nell'ordinamento giuridico dal decreto legislativo n. 112 del 1998, è stata "costituzionalizzata" ed è definitivamente assunta a criterio di riparto delle attribuzioni in materia di patrimonio culturale tra i diversi soggetti istituzionali a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Tale novella, nel modificare il Titolo V della Parte II della Costituzione, ha riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*" (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), introducendo, invece, la "*valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*" tra le materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Quanto alla definizione delle due funzioni, questa si rinviene oggi nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice di settore, "*la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di*

un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione".

La valorizzazione, invece, in base al tenore dell'articolo 6, comma 1, del medesimo Codice, *"consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati".*

Il medesimo Codice di settore disegna una precisa architettura – più volte confermata dalla Corte costituzionale e da questa ritenuta coerente con l'impianto costituzionale – del riparto delle funzioni amministrative in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici, i quali congiuntamente costituiscono il *"patrimonio culturale"*, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo Codice, che detta per essi una disciplina specifica, rispettivamente, nella Parte II e nella Parte III.

In particolare, in materia di beni culturali le funzioni amministrative di tutela sono essenzialmente riservate allo Stato, e per esso al Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 4, comma 1, del Codice), mentre le funzioni amministrative inerenti la valorizzazione dei beni culturali sono esercitate da tutti i soggetti pubblici e sono affidate alla relativa responsabilità sostanzialmente in base al regime di appartenenza dei beni (articolo 1, commi 3 e 4, articolo 102, commi 1 e 4 e articolo 112, comma 6, del Codice).

In materia di paesaggio vige, invece, un complesso assetto di competenze, che vede la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge, delle Regioni e, su delega di queste, degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la tutela, attraverso gli strumenti ordinamentali disciplinati dal Codice, cioè i procedimenti concernenti l'individuazione dei beni paesaggistici, la pianificazione paesaggistica e il controllo sulle modalità di utilizzazione e di trasformazione dei beni tutelati.

In tale contesto, si colloca il comma 3, lett. a) dell'articolo 24 della legge delega che si riferisce alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali.

Per quanto riguarda la nozione di beni storici e artistici è da rilevare che essa non corrisponde testualmente a quella di *"beni culturali"*, utilizzata nel contesto della Carta fondamentale allo scopo di delineare il riparto delle funzioni ordinamentali.

Tuttavia occorre segnalare che la definizione di beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio annovera in tale concetto non solo i beni che presentano interesse artistico o storico, ma anche quelli di interesse archeologico o etnoantropologico.

Al riguardo, il decreto legislativo delegato ha ritenuto di intendere il riferimento ai beni artistici e storici come un'ampia endiadi sostanzialmente riconducibile alla già detta nozione di bene culturale di cui all'articolo 10 del Codice di settore. In favore di questa interpretazione, del resto, milita la circostanza che l'espressione *"patrimonio storico e artistico"* di cui al citato articolo 9, secondo comma, della Costituzione pacificamente include anche la componente archeologica ed etnoantropologica del patrimonio culturale medesimo.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce in via generale l'ambito di applicazione del conferimento a Roma capitale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concorso alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali. Il comma 2, del medesimo articolo, precisa cosa debba intendersi per valorizzazione, riportando testualmente la definizione di tale funzione contenuta all'articolo 6, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 4, al comma 2 indica quali siano le funzioni attribuite a Roma capitale in materia di beni culturali, richiamando, peraltro, la necessità di addivenire alla previa stipulazione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché la necessità di definizione di apposite modalità operative nell'ambito della Conferenza delle Soprintendenze.

In particolare, la lettera a) stabilisce il concorso di Roma capitale alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, nei casi previsti al precedente articolo 2, comma 3.

La lettera b) prevede forme di partecipazione di Roma Capitale all'esercizio dei compiti degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di archeologia preventiva di cui agli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti pubblici.

La lettera c) stabilisce che Roma Capitale possa concorrere, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, al rilascio dei diversi titoli abilitativi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati.

La lettera d) si riferisce alla definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, regione Lazio e Roma capitale in materia di repressione degli abusi edilizi concernenti i beni vincolati.

Il comma 3 stabilisce che Roma capitale concorra, con riferimento al patrimonio culturale presente sul proprio territorio, all'esercizio di una serie di attività, quali: la catalogazione dei beni culturali e il coordinamento delle relative attività (lettera a)); la definizione di programmi di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione (lettera b)); la definizione di linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli in materia di conservazione dei beni culturali (lettera c)); la stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura (lettera d)); la stipulazione di accordi per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (lettera e)); la realizzazione e promozione di studi e altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale (lettera f)).

Il comma 4 esclude dalle funzioni conferite i compiti e le attività relativi ai beni amministrati dal Fondo Edifici di Culto dall'ambito applicativo del conferimento operato dal decreto legislativo in esame.

L'articolo 5, al comma 1 stabilisce il trasferimento a Roma Capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali concernenti il Teatro dell'Opera di Roma.

Il comma 2 stabilisce le modalità per l'attribuzione concordata al suddetto Teatro della quota parte di risorse a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo. A tale ultimo riguardo, ferme restando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, è previsto che le

modalità di determinazione concordata della quota annuale di risorse da attribuire alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sia stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Si fa presente, in proposito, che la quota del FUS annualmente assegnata alla suddetta Fondazione è mediamente di circa diciannove milioni di euro.

Al comma 3, a seguito del conferimento delle funzioni, prevede l'adeguamento dello Statuto al fine di separare le funzioni di gestione da quelle di vigilanza.

L'articolo 6, concerne le funzioni e i compiti in materia di beni paesaggistici, stabilendo, al comma 1, che Roma Capitale concorra: alla definizione di politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio (lettera a)); alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi (lettera b)); alle attività di formazione e di educazione volte a diffondere la conoscenza del paesaggio (lettera c)); alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati (lettera d)).

L'articolo 7 conferisce a Roma Capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la cui gestione è affidata a Roma Capitale.

Il Capo III riguarda lo sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico. In tale ambito, l'articolo 8 conferisce a Roma capitale funzioni e compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul relativo territorio. In materia di turismo, l'articolo 9 conferisce a Roma capitale funzioni e compiti amministrativi in materia di istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero della stessa. Lo stesso articolo inoltre reca alcune integrazioni al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, prevedendo che il sindaco di Roma capitale sia tra i convocati per la Conferenza nazionale per il turismo e che le linee guida del piano strategico nazionale abbiano una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma Capitale.

Il Capo IV si occupa della Protezione civile. In particolare, l'articolo 10 attribuisce a Roma Capitale, nell'ambito del proprio territorio, funzioni in materia di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza di cui alle lett.a) e b) della legge n. 225 del 1992, restano ferme le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge n. 225 del 1992.

Il Capo V concerne disposizioni in materia di organizzazione. In particolare, l'articolo 11 riguarda la potestà normativa di Roma capitale in materia di organizzazione del personale e di ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Al riguardo, la disposizione ribadisce che tale potestà deve essere esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella normativa vigente in materia che ne assicura i requisiti di uniformità conformemente a quanto previsto dagli articoli 114 e 117, sesto comma, della Costituzione.

Il comma 3, stabilisce che la Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma Capitale, provvede alla definizione del fabbisogno di personale

dell'Ente e della relativa dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma Capitale nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

Il Capo VI, recante disposizioni finali, prevede, all'articolo 12, che al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale. Spetta, invece, alla regione Lazio disciplinare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale. Per il coordinamento dei sopracitati trasferimenti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale.

Disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Relazione tecnica

Il presente decreto legislativo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi da attribuire a Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 1 dell'articolo 2, al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, prevede l'istituzione di una apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma Capitale, dal Presidente della Regione Lazio e dal Ministro competente per materia e, per le materie di competenza della Provincia di Roma, dal Presidente della medesima.

Il successivo comma 3, invece, istituisce la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma Capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma Capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma. In particolare, si prevede che l'istituzione della predetta Conferenza debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disponendo allo scopo che la partecipazione alla Conferenza stessa sia gratuita, non potendo essere corrisposte indennità o rimborsi spese.

In linea generale, comunque, il comma 7 dispone che le attività previste dall'articolo 2 debbano essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza comportare, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 conferisce a Roma Capitale le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 4 attribuisce a Roma Capitale le funzioni (concorso nella valorizzazione dei beni culturali; concorso nell'eventuale procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; concorso nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione concordati; definizione di modalità procedurali per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati) e i compiti (catalogazione dei beni culturali e coordinamento delle relative attività; definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione; definizione di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali; stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici nella cultura; stipulazione di accordi per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; realizzazione e promozione di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale) in materia di beni culturali.



L'articolo 5 trasferisce a Roma Capitale le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, prevedendo che lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma venga adeguato in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e di gestione. Le modalità di determinazione della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo da attribuire al Teatro dell'Opera di Roma, sono disciplinate con apposito DPCM, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 6 assegna a Roma Capitale le funzioni e i compiti in materia di beni paesaggistici (definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio; definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi; attività di formazione e di educazione per diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio; attività di vigilanza sui beni paesaggistici).

L'articolo 7 conferisce a Roma Capitale funzioni amministrative riguardanti l'individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma. Rimane comunque, fermo il potere statale di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 8 attribuisce a Roma Capitale le funzioni e i compiti concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul proprio territorio.

L'articolo 9 assegna a Roma Capitale le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma Capitale, prevedendo l'obbligo che le stesse siano svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 prevede l'attribuzione a Roma Capitale di funzioni e compiti in materia protezione civile nel proprio territorio, specificando che tale attribuzione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

Ai sensi dell'articolo 12 e ferme restando le clausole di invarianza finanziaria previste specificatamente dagli articoli 9 e 10, il conferimento e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli da 3 a 10 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate al trasferimento delle predette funzioni devono provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale, per la conseguente assegnazione delle stesse a Roma Capitale. La neutralità finanziaria per la finanza pubblica è, altresì, garantita dal comma 4 dello stesso articolo 12 che richiama, allo scopo, il dettato del comma 4 dell'articolo 28 della legge delega n. 42 del 2009.



Circa, infine, l'articolo 11, si segnala che lo stesso non determina effetti finanziari, in quanto l'esercizio da parte della Giunta Capitolina dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma Capitale per la definizione del fabbisogno di personale dell'Ente e della relativa dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma Capitale deve comunque avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali. Al riguardo, occorre precisare che il personale trasferito in relazione al passaggio delle funzioni, come in casi analoghi, non incide sulle facoltà assunzionali dell'ente e sui vincoli in materia di personale posti dalla legislazione vigente. La circostanza che al transito di tale personale viene associato il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie per il trattamento retributivo esclude l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

21 NOV 2011



Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 delega il Governo ad emanare, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'ordinamento transitorio di Roma capitale. In attuazione di tale delega è stato adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

L'intervento normativo è necessario per dare attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione che demanda alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica.

Con il citato decreto legislativo n. 156 del 2010 è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che devono trovare specificazione nello schema di decreto legislativo.

E' necessario, pertanto, esercitare la delega nei termini stabiliti dalla legge, completando la normativa recata dal d.lgs. 156/2010, al fine di assicurare che Roma capitale, in ragione del particolare ordinamento riconosciutogli dalla Costituzione, possa effettivamente esercitare funzioni e compiti che nelle diverse realtà territoriali sono esercitate dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Le ragioni dell'intervento normativo sono chiaramente desumibili dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, laddove, al comma 2, precisa che "l'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica Italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.". La capitale costituisce, infatti, il riferimento istituzionale del Paese nel mondo ed è la sede principale del dibattito e della rappresentanza politica nazionale in tutte le sue forme, nonché espressione della società civile.

Conformemente a quanto avviene in altri ordinamenti è riconosciuta la peculiarità di Roma quale Capitale ed è necessario dotarla di un regime organizzativo e funzionale speciale.

Come per altre grandi capitali, il carattere speciale trova riconoscimento nel testo costituzionale e l'assetto ordinamentale viene regolato dal Parlamento nazionale perché il ruolo delle capitali non è assimilabile a quello di un qualsiasi altro ente territoriale, dal momento che riguarda l'intero Paese.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo è quello di completare il nuovo assetto ordinamentale di Roma Capitale nei tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa, unitamente al rispetto dei termini previsti dalla normativa stessa per i trasferimenti di risorse umane e finanziarie, verificando annualmente lo stato di esercizio delle funzioni conferite. L'obiettivo di trasferimento delle funzioni è realizzato attraverso una razionalizzazione delle risorse esistenti, evitando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica ma ottimizzando il quadro gestionale dell'esercizio delle funzioni conferite.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Trattasi di un intervento ordinamentale riguardante l'assetto istituzionale dei rapporti fra lo Stato, Roma Capitale, la Regione Lazio e la Provincia di Roma.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Per l'adozione dell'atto normativo è prevista la consultazione della regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di Roma, ed è prevista l'intesa della Conferenza unificata. È inoltre prevista l'acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per il federalismo e delle Commissioni parlamentari competenti.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non è possibile percorrere l'opzione zero per la necessità di conferire funzioni e compiti amministrativi all'Ente dovendosi completare un quadro di parziale attuazione di delega legislativa.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La norma di delega pone vincoli alquanto stringenti al legislatore delegato in quanto al comma 3, dell'articolo 24, sono espressamente individuate le funzioni da conferire a Roma Capitale (*concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; f) protezione civile*). L'intervento normativo riguarda la specificazione delle funzioni di cui al citato comma 3 dell'articolo 24, da conferire al Roma Capitale, nell'ambito di quelle funzioni che nelle diverse realtà territoriali sono esercitate dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province.

In tale ambito, peraltro, le diverse opzioni emerse in sede di regolazione hanno riguardato sia le singole funzioni, sia le modalità di raccordo, sia la scelta di procedere, direttamente, con l'atto normativo in esame a specificare tutte le funzioni indicate dal comma 3, ancorché

rientranti in ambiti di competenza regionale, o, al contrario, demandare alla legge regionale di procedere in tali ambiti alla suddetta individuazione.

Per quanto concerne la disciplina dei raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle citate funzioni amministrative (oggetto della delega legislativa a cui si intende dare attuazione ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 24), l'opzione alternativa emersa in fase istruttoria concerne la creazione di appositi, specifici organismi di raccordo. Tale opzione è stata ritenuta non percorribile in quanto, oltre a determinare oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, non risulta coerente con il sistema istituzionalmente delineato per assicurare il raccordo tra gli enti territoriali.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'analisi è consistita nella ricognizione delle specifiche funzioni amministrative di competenza statale e regionale, rientranti negli ambiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché nella scelta delle modalità di raccordo. Sono stati verificati gli effetti derivanti dalle possibili opzioni attraverso una stima degli stessi in termini di efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni, utilizzando al meglio le risorse finanziarie e amministrative esistenti.

Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Il vantaggio consiste nell'indicazione puntuale delle funzioni conferite e dei relativi strumenti di raccordo istituzionale. L'opzione di demandare alla legge regionale l'individuazione delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalla Regione Lazio, rientranti negli ambiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, assicurandone il raccordo per l'esercizio delle stesse, comporta il vantaggio di demandare all'ente attualmente competente la responsabilità di valutare che sia assicurata l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

B) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento ha natura ordinamentale senza la previsione di specifici obblighi informativi a carico di soggetti non istituzionali.

C) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Si è proceduto alla comparazione con altre opzioni in merito alla realizzazione del raccordo, previsto dalla legge delega, nell'esercizio delle funzioni conferite. Al riguardo, si è optato, per tutte le funzioni amministrative, fatta eccezione per quelle specifiche e peculiari concernenti il patrimonio storico - artistico, di rimettere ad una apposita sessione della Conferenza Unificata, quale unico e attuale luogo istituzionale di concreta applicazione del principio di leale collaborazione, la realizzazione del suddetto raccordo. Per quanto riguarda le altre funzioni sopra citate, si è scelto di rimettere la realizzazione del raccordo a specifiche procedure nell'ambito di istituti di collaborazione già esistenti nell'ordinamento prevedendo l'istituzione di un'apposita Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di

Roma Capitale (di seguito, Conferenza della Soprintendenze), deputata a svolgere funzioni di coordinamento. Tale opzione è stata ritenuta preferibile, in luogo dell'istituzione di nuovi organismi di raccordo diversi per materia, attesa la necessità che l'intervento normativo non comporti oneri per la finanza pubblica.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il conferimento di funzioni è condizionato dall'evoluzione degli assetti gestionali degli apparati amministrativi interessati sia in relazione alle complessità della situazione finanziaria sia ai trasferimenti delle risorse finanziarie e strumentali.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento non presenta profili direttamente incidenti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese; a tale riguardo sono, comunque, da evidenziare gli effetti positivi derivanti dalla rinnovata immagine di Roma, titolare di peculiari funzioni legate al suo ruolo di Capitale della Repubblica, nonché l'effetto positivo per gli operatori di mercato connesso al chiarimento dell'assetto di competenze.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Roma Capitale e Amministrazioni statali concertanti nella proposta normativa.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione sull'intervento normativo in questione, oltre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il decreto legislativo prevede tempi e obiettivi degli atti attuativi, con conseguente specifica competenza delle amministrazioni - interessate secondo i relativi ambiti di intervento ed autonomia istituzionale – alla verifica dello stato di conferimento delle funzioni.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il decreto legislativo sarà sottoposta a V.I.R. con cadenza biennale, per la verifica del quadro degli atti attuativi, per il rispetto dei tempi previsti e dell'oggetto dei conferimenti.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
(ai sensi della direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri
10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: - Ministero dell'economia e delle finanze - Ministero per gli affari europei.

Titolo: Decreto legislativo recante “Ulteriori disposizioni recante attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo fonda la sua ragion d’essere nella necessità di dare attuazione all’articolo 24, commi 3, 5 e 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

Esso, in particolare, è volto a dare attuazione alla lettera a) del citato articolo 24, comma 5, il quale demanda al decreto delegato la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale in ordine, tra l’altro, alla specificazione delle funzioni amministrative attribuite a Roma capitale dal comma 3 del medesimo articolo e alle modalità per il trasferimento a Roma Capitale delle relative risorse umane e dei mezzi. Il comma 6 dello stesso articolo 24, inoltre, prevede che il decreto delegato, di cui al comma 5, assicuri i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni attribuite dal comma 3.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione prevede che “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.”

La disciplina che regola l’assetto vigente che interessa il comune di Roma è contenuta principalmente nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (TUEL). Con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state attribuite ai comuni, alle province, alle comunità montane le funzioni amministrative indicate nel decreto stesso, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge, e successivamente con la legge 15 marzo 1997, n.59 e con i decreti delegati attuativi sono state conferite ulteriori funzioni agli enti locali. Tale disciplina relativa all’ordinamento e alle funzioni degli enti locali è antecedente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2001.

A seguito della sopra citata riforma costituzionale, la sopra menzionata legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” all’articolo 24 ha previsto, nelle more dell’attuazione della disciplina delle città

metropolitane, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale.

In attuazione di tale delega è stato adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nel presente schema di decreto legislativo. Il citato decreto legislativo mira ad individuare gli organi di governo di Roma Capitale: l'Assemblea capitolina la Giunta capitolina ed il Sindaco, nonché, in ossequio a quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 24, disciplina lo status degli amministratori di Roma Capitale. Si è reso, quindi, necessario, al fine di dare una compiuta disciplina all'ordinamento di Roma capitale, dare attuazione alla delega relativa al trasferimento delle funzioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo, in conformità con quanto previsto dagli articoli 114, commi secondo e terzo, 117, 118 e 119 della Costituzione, detta disposizioni relative all'ordinamento di Roma Capitale, configurando una specifica disciplina che viene quindi sottratta alle disposizioni generali con riferimento ai comuni, contenute nella parte prima del TUEL. Le medesime disposizioni generali, tuttavia, vengono comunque applicate in via residuale laddove non sia prevista una espressa disciplina nelle disposizioni contenute nel presente decreto.

La disciplina contenuta nello schema in esame si pone, necessariamente, in deroga rispetto a tutti i provvedimenti normativi di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali; ciò in quanto a Roma capitale, in ragione del particolare ordinamento riconosciutogli dalla Costituzione, sono attribuite funzioni o compiti che nelle diverse realtà territoriali sono esercitate dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Lo schema è volto a dare attuazione all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto legislativo è compatibile con le disposizioni relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni in quanto l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione dispone che l'ordinamento di Roma Capitale deve essere disciplinato con legge dello Stato. Al fine di garantire l'autonomia della regione Lazio, lo schema demanda alla legge regionale il compito di individuare le funzioni da attribuire a Roma che rientrano nell'ambito delle materie di competenza regionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica ha avuto esito negativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risultano su materia analoga i seguenti progetti di legge: A.C. 2212 (assegnato e non ancora iniziato l'esame), A.S. 1257 (assegnato e non ancora iniziato l'esame), A.S. 1166 (assegnato e non ancora iniziato l'esame), A.C. 1661 (assegnato e non ancora iniziato l'esame), A.C. 869 (assegnato e non ancora iniziato l'esame) e A.S. 113 (assegnato e non ancora iniziato l'esame).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sono presenti indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative in uso nel testo sono coerenti con quelle esistenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto legislativo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata nell'articolo 10 relativamente al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti effetti abrogativi impliciti ovvero espliciti, in quanto il provvedimento prevede una disciplina derogatoria, rivolta esclusivamente a Roma capitale, delle disposizioni vigenti relative agli enti locali in materia di ordinamento e conferimento di funzioni amministrative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica della normativa vigente.

Per quanto riguarda le disposizioni derogatorie il provvedimento contiene una disciplina derogatoria relativamente ai Raccordi istituzionali (Capo I, articolo 2) ai beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali (Capo II), allo sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico (Capo III), alla protezione civile (Capo IV).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", è prevista la possibilità di adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella citata legge delega.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1, comma 2 demanda alla legge della regione Lazio, che deve essere adottata entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione, l'articolo 5, comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo da attribuire al Teatro dell'Opera di Roma, l'articolo 12 prevede l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite e per la definizione delle forme e meccanismi procedurali del trasferimento.

E' stata verificata la congruenza dei termini previsti, in considerazione che l'articolo 24, comma 4 della legge delega prevede che l'Assemblea capitolina entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.